



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Cos'è il trust: quando conviene e modalità operative

Autore: Giuseppe Lepore | 04/08/2013

***Caratteristiche, garanzie, limiti, adempimenti e costi: tutto ciò che c'è da sapere sul trust.***

Riprendiamo il viaggio all'interno del Trust, da noi iniziato in un precedente articolo, dal carattere pratico (leggi: [Trust: vantaggi e costi](#)).

Il trust è un istituto di origine anglosassone che sta via via trovando applicazione anche nel nostro Paese.

In Italia traduciamo il termine trust con “**affidamento**” anche se taluni lo traducono con il termine “**fiducia**”. I due termini sono comunque affini, ma il termine affidamento porta a pensare che vi sia un qualcuno di cui ci fidiamo e quindi ci affidiamo e in lui confidiamo affinché un nostro desiderio sia da questi portato ad esecuzione. Di sicuro, la fiducia e tutto ciò che attorno ad essa ruota è il cuore del trust. Una fiducia che è il centro di gravità dell'istituto senza la quale esso diverrebbe un mero “mandato”.

Il trust nasce nel liquido amniotico di due elementi primordiali: la **fiducia** e il

rapporto che la coscienza di un soggetto instaura con quella di un altro soggetto.

Ma di quale fiducia o di quali fiducie parliamo? “Si va da una **fiducia massima** riposta da chi affida un bene ad un erede senza che ne emerga in alcun modo la ragione, ad una **fiducia minima** che permane in chi può riprendersi in qualsiasi momento indietro il bene.

Ma vi sono anche fiducie che durano un attimo, che consentono l'evasione delle prescrizioni legali o di chi vuole evitare effetti legali come la tutela; vi è la fiducia necessitata, vi è la fiducia implicita ed infine vi è la fiducia negoziata che di fiducia ha solo il nome” .

## **Caratteristiche del Trust**

Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

- 1) I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
- 2) I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;
- 3) Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

Il **trasferimento di beni** in Trust comporta:

- a) che i creditori personali del trustee non possano rivalersi sui beni in trust;
- b) che i beni in trust siano segregati rispetto al patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento;
- c) che i beni in trust non rientrino nel regime matrimoniale o nella successione del trustee;
- d) che la rivendicazione dei beni in trust sia permessa nella misura in cui il trustee,

violando le obbligazioni risultanti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o ne abbia disposto.

## **Limiti del Trust**

Il trust però non può essere impiegato sempre e comunque in quanto occorre innanzitutto valutare se la sua creazione preveda una **causa ritenuta meritevole dal nostro ordinamento**.

Inoltre non è possibile porre in essere un trust qualora vengano violati i diritti dei creditori e ledere i soggetti legittimari. Sempre la Convenzione all'art. 15 così dispone:

“La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie:

1. protezione dei minori e degli incapaci;
2. effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
3. testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria;
4. trasferimento della proprietà e le garanzie reali;
5. protezione dei creditori in caso di insolvenza;
6. protezione dei terzi in buona fede.

Alla luce di tutto ciò, il trust ha dei limiti molto forti il cui superamento comporta la necessaria venuta meno della protezione che si immagina di porre in essere e l'irreversibile ritorno in capo al disponente dei beni o crediti.

## **L'istituzione del trust**

L'istituzione di un trust deve essere fatta in forma **scritta**; non è necessario che esso sia necessariamente registrato o redatto con firma autentica o con atto pubblico. Ma la prassi interna porta a ritenere che almeno la scrittura autenticata

dell'atto venga fatta davanti al notaio, specie se vi sono figli minori.

Una volta istituito il trust il trustee richiederà all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del **codice fiscale**. Infatti il nostro legislatore fiscale ha inserito il trust tra i soggetti Ires: per cui il trust dovrà redigere la propria dichiarazione dei redditi e, ove essi esistano, pagare le imposte Ires con l'aliquota attuale del 27,5. Poiché il trustee non può abitare l'immobile che gli viene conferito, in quanto essere trustee è un "ufficio" ciò comporta che l'imposta **IMU** sarà dovuta.

## **Costi**

I costi per istituire un trust sostanzialmente si possono suddividere come segue:

### **1) Istituzione del trust**

- a) costo una tantum del professionista che redige l'atto, che verrà costruito su misura in base alle esigenze del cliente;
- b) costo del notaio una tantum che autentica l'atto;
- c) imposta di registro fissa di euro 168,00 essendo un atto meramente programmatico non avente contenuto patrimoniale.

### **2) Trasferimento de beni**

- a) Qualunque sia la natura del bene, si deve vedere quale sia il rapporto che lega il disponente con i beneficiari. Qualora esso sia di discendenza diretta (disponente genitore, beneficiari figli) si applicano le aliquote dell'imposta di successione e donazione, considerando però una franchigia per ogni figlio di 1 milione di euro (1 milione mezzo se il figlio è portatore di handicap). Oltre tale importo, si applica l'aliquota del 4%. Se si trasferiscono beni immobili, il trasferimento, oltre a quanto sopra evidenziato, comporta il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale del 3% complessiva.

b) il costo del notaio per l'atto traslativo.

### **3) Gestione del Trust**

Il trust ha un trustee che può essere o meno remunerato. Tale costo dipende dalla pattuizione che il disponente stipulerà con il soggetto da lui individuato.

### **4) Imposte del trust**

Qualora durante la vita del trust si producano redditi di qualsiasi tipo (rendite catastali, locazione etc..) essi dovranno essere dichiarati con il modello Unico760 con un'aliquota del 27,50. L'eventuale impiego del reddito residuo qualora il trust sia considerato opaco non determinerà alcuna tassazione in capo ai beneficiari che ricevono tali somme.

Al termine del Trust, il trasferimento dei beni ai beneficiari non comporta alcuna tassazione se non il pagamento nuovamente delle imposte ipotecarie e catastali (3%), oltre al costo del notaio per il trasferimento dei beni.